



## STATUTO SOCIALE

### DENOMINAZIONE – SEDE – SIMBOLO – DURATA

**Art. 1** - E' costituita in Magenta l'11 marzo 1983 un'associazione sportiva con denominazione "Circolo Verbano Vela - Associazione Sportiva Dilettantistica"

- la sua Sede Legale è in Lisanza di Sesto Calende (VA), Via alla Punta n. 52
- il luogo ove verranno abitualmente svolte le attività sportive di circolo sarà deciso annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci
- la sua sigla è C.V.V. ed il simbolo Sociale è rappresentato da un vessillo triangolare di colore blu, in cui compare la scritta C.V.V. in colore giallo, sormontata da una bandierina blu in campo giallo
- l'Associazione è apartitica e aconfessionale, è ente di promozione e non ha fini di lucro
- i proventi che derivano dalla sua attività sono interamente investiti per promuovere l'attività secondo i fini statuari e non potranno in nessun caso essere divisi, anche in forma indiretta, tra gli Associati
- la durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria.

### SCOPI DEL C.V.V.

**Art. 2** - L'Associazione "Circolo Verbano Vela - Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito denominata C.V.V.) si propone i seguenti scopi:

- promuovere, contribuendo se necessario anche con mezzi propri, la conoscenza, la pratica, la diffusione dello sport della vela e di tutti gli altri sport nautici
- organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche, corsi didattici ed attività promozionali inerenti gli sport nautici
- collaborare eventualmente con le Federazioni Sportive nazionali o locali al fine di promuovere ed organizzare attività di vela e nautiche in genere. L'Associazione ha quindi la facoltà di affiliarsi alla F.I.V. (Federazione Italiana Vela) od a qualsiasi associazione sportiva, anche non riconosciuta dal CONI, impegnandosi ad adeguarsi agli statuti ed ai regolamenti della stessa, purché non contrastanti con i principi del presente Statuto
- al fine del raggiungimento degli scopi Sociali sopraindicati, l'Associazione può intraprendere operazioni finanziarie ed immobiliari con il consenso della maggioranza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

### PRASSI DI ASSOCIAZIONE

**Art. 3** - L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità, sesso, religione o ideologia politica

- l'ammissione all'Associazione può essere richiesta anche da minori, previa autorizzazione e dichiarazione di responsabilità da parte di chi esercita la potestà sugli stessi.

## SOCI

**Art. 4** - I Soci si distinguono in:

- **Effettivi**: sono i Soci Fondatori, nonché i Soci Ordinari, quelli Familiari e Juniores che, trascorsi i termini previsti ed in regola con il versamento della quota sociale, hanno acquisito il diritto di diventare Soci Effettivi
- **Ordinari**: sono tutti coloro che presentano domanda di iscrizione all'Associazione e vi sono regolarmente ammessi. Trascorso un anno solare dalla data di ammissione all'Associazione, i Soci Ordinari diventano automaticamente e senza ulteriori formalità Soci Effettivi
- **Onorari**: sono tutti coloro ai quali per meriti, servizi o donazioni, ecc., viene conferita tale qualifica su proposta del C.D. e su approvazione dell'Assemblea Ordinaria. I Soci Onorari godono di tutti i diritti dei Soci e devono uniformarsi alle norme dell'Associazione. Non essendo tenuti al versamento della quota annuale non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono ricoprire cariche sociali
- **Juniores**: devono aver compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età e non ancora il 18° (diciottesimo). Al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età diventano automaticamente Soci Effettivi, purché sia trascorso un anno solare dalla data di prima ammissione all'Associazione
- **Familiari**: sono il coniuge e i parenti a carico del Socio.

Di questa categoria fanno parte anche il convivente e i componenti della famiglia di fatto del Socio. La qualifica di Socio Familiare può essere acquisita solo dopo il termine del periodo trascorso come Socio Ordinario. L'aspirante Socio Familiare deve specificare le generalità del garante già Socio, il quale sarà tenuto a rilasciare apposita autocertificazione. Il Socio garante sarà inoltre tenuto a comunicare tempestivamente al C.D. tutte le variazioni che possano implicare la cessazione delle condizioni che determinano lo status di Socio Familiare.

I Soci Familiari versano la quota di iscrizione all'Associazione e la quota di ingresso *una tantum* nella misura proposta dal C.D. ed approvata dall'Assemblea Ordinaria. Il Socio Familiare potrà, al rinnovo annuale della sua iscrizione, mantenere lo status di Socio Familiare o diventare Socio Effettivo versando la corrispondente quota di iscrizione.

**Art. 5** - La qualità di Socio si perde:

- per decesso
- per morosità nel pagamento della quota associativa annuale
- per dimissioni, da inviarsi per lettera raccomandata al C.D.
- per esclusione, cioè per gravi infrazioni allo Statuto e/o al Regolamento Organico. Il Socio escluso non potrà più essere riammesso.

**Art. 6** - Il Collegio dei Proibiviri, esaminati gli atti inerenti all'eventuale esclusione del Socio, sottopone all'Assemblea Ordinaria la richiesta motivata di esclusione del Socio per il necessario iter del provvedimento.

**Art. 7** - Nel caso di perdita della qualità di socio, il C.D. delibera tale status; solo nel caso di perdita della qualità di socio per esclusione tale delibera deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Contro tale provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio dei Proibiviri.

**Art. 8** - Il Socio decaduto o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione, non potrà chiedere la restituzione delle quote annuali versate o parte di esse. Nel caso, avendone i requisiti, presenti nuova domanda di ammissione, dovrà attenersi alla procedura prevista dall'Art. 1 tranne per quanto riguarda il pagamento della quota di ingresso che, essendo *una tantum*, non dovrà più essere versata.



## DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

**Art. 9** - Tutti i Soci devono attenersi, dal momento della propria iscrizione all'Associazione, allo Statuto ed al suo Regolamento Organico

- tutti i Soci, purché maggiorenni, hanno uguaglianza di diritto di voto nelle Assemblee e possono ricoprire le cariche sociali. I Soci minorenni non possono concorrere all'elezione nelle cariche sociali; il loro diritto di voto viene esercitato da chi ne detiene la potestà
- tutti i Soci possono partecipare alle attività dell'Associazione ed alle manifestazioni sociali, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Organico
- tutti i Soci devono contribuire allo sviluppo ed alla diffusione dell'Associazione, del suo nome e delle sue attività.

**Art. 10** - Tutti i Soci hanno diritto:

- alla tessera sociale
- al distintivo sociale
- ad esporre il guidone sociale sulla propria imbarcazione o su qualsiasi altro mezzo proprio
- ad intervenire e partecipare a tutte le attività svolte dall'Associazione
- a frequentare la Sede del sociale utilizzandone le infrastrutture ed i servizi
- ad usufruire delle eventuali imbarcazioni, attrezzature e infrastrutture che l'Associazione ha in proprietà od in uso, attenendosi alle direttive stabilite dal C.D.
- a fruire di tutte quelle facilitazioni ed agevolazioni che l'Associazione sarà riuscita ad ottenere per i propri iscritti da altre organizzazioni sportive e commerciali, da enti pubblici e privati
- a partecipare alle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria.

**Art. 11** - Tutti i Soci hanno il dovere:

- di non porre in essere atti e comportamenti che possano danneggiare o compromettere, direttamente o indirettamente, l'attività e gli interessi dell'Associazione
- di osservare e rispettare il Regolamento Organico e le direttive del C.D.
- di utilizzare nel modo più corretto e responsabile tutti i materiali, le attrezzature e le infrastrutture dell'Associazione, provvedendo direttamente o tramite gli addetti, ad eventuali manutenzioni, riparazioni o sostituzioni
- di provvedere al pagamento della quota associativa annuale.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 12** - Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Proviriviri

Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e rinnovabili. Hanno la durata di un anno e cessano automaticamente allo scadere dell'anno dell'esercizio sociale.

## ASSEMBLEE

**Art. 13** - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

**Art. 14 - L'Assemblea Ordinaria:**

- deve essere convocata almeno una volta l'anno per la chiusura dell'esercizio sociale; la convocazione può essere effettuata dal Presidente, dal C.D. o almeno da 1/10 (un decimo) dei Soci
- l'avviso deve pervenire mediante convocazione scritta, sia per lettera che per e-mail, contenente l'Ordine del Giorno ("O.d.G.") ed inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della convocazione stessa. In caso di contestazione farà fede la data del timbro postale o la data di invio della e-mail
- è valida qualora vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione; la partecipazione all'Assemblea Ordinaria può essere accettata anche per delega, purché la stessa sia nominativa. Non è comunque ammessa più di una delega per Socio
- le delibere sui vari punti dell'O.d.G. devono essere approvate per alzata di mano ed a maggioranza semplice; le votazioni per l'elezione degli organi sociali devono avvenire a scrutinio segreto
- esamina ed approva i bilanci consuntivi e preventivi
- delibera sulle quote associative annuali proposte dal C.D.
- esamina le relazioni sull'attività passata, presente e futura dell'Associazione
- elegge, tra i Soci regolarmente iscritti, gli organi centrali dell'Associazione, cioè il Presidente, il Segretario Tesoriere, i 5 (cinque) Consiglieri ed i 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri
- emana la direttiva programmatica per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione
- esamina le operazioni finanziarie ed immobiliari e delibera sulle stesse
- delibera su tutte le questioni proposte dal C.D. o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci presenti
- esamina le eventuali riforme o modifiche al regolamento
- nomina, su proposta del C.D., i Soci Onorari
- delibera sull'esclusione del Socio

**Art. 15 - L'Assemblea Straordinaria:**

- esamina le eventuali riforme o modifiche statutarie; in tale caso è considerata valida se sono presenti i 2/3 (due terzi) dei Soci in prima convocazione. In seconda convocazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei Soci.
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione; in tale caso è prevista un'unica convocazione e sarà considerata valida se presenti i 3/4 (tre quarti) dei Soci
- l'avviso di convocazione deve avvenire con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria
- non sono ammesse deleghe.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 16 - Il C.D.:**

- è composto dal Presidente, dal Segretario Tesoriere e da 5 (cinque) Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria
- nella sua prima riunione nomina, fra i Consiglieri, il Vice Presidente ed eventuali Presidenti di Commissione.

**Art. 17 - Il Presidente:**

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne è l'amministratore; in quanto tale gli è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI.
- convoca e presiede le riunioni del C.D. ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni
- vigila e controlla gli organi sociali dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento degli stessi nei confronti dell'Assemblea

- ha la facoltà di delegare in sua rappresentanza il Vice Presidente oppure il Segretario Tesoriere od un altro componente del C.D. in mancanza dei primi due.

**Art. 18** - il Segretario Tesoriere:

- tiene la contabilità, esegue operazioni di cassa, conserva gli atti contabili;
- predispone il bilancio del movimento finanziario; convalida le operazioni di cassa riguardanti le spese ordinarie e straordinarie; si occupa di tutte le mansioni di segreteria
- qualora lo ritenga opportuno può, a suo insindacabile giudizio, decidere di nominare, tra i Soci regolarmente iscritti, un suo collaboratore per svolgere le pratiche burocratiche inerenti fondamentalmente alla parte tesoreria della sua qualifica.

**Art 19** - L'apertura del Conto Corrente e l'emissione di assegni per conto ed in nome dell'Associazione, possono essere effettuati dal Segretario Tesoriere, dal Collaboratore Tesoriere se nominato o dal Presidente senza obbligo di firma abbinata.

**Art. 20** - Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio sociale venisse a mancare il Presidente, le sue funzioni saranno esercitate *ad interim* dal Vice Presidente ed il C.D. provvederà ad indire il prima possibile un'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Presidente. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio sociale venisse a mancare il Segretario Tesoriere, subentrerà il Socio che, a seguito delle ultime elezioni alla carica di Segretario, risultava primo dei non eletti.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio sociale venisse a mancare un Consigliere, subentrerà il Socio che, a seguito delle ultime elezioni alla carica di Consigliere, risultava primo dei non eletti.

Se il Socio primo dei non eletti in lista ricopre altra carica sociale incompatibile con quella da assegnare, subentrerà il secondo in lista e così via. Tale modalità di successione varrà per ogni ulteriore organo sociale.

I nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza del mandato affidato al Consiglio Direttivo dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti oppure, in caso di necessità di subentro, se viene esaurita la lista dei non eletti disponibili a ricoprire l'incarico.

In tal caso dovrà, come ultimo atto del proprio mandato, convocare un'Assemblea Ordinaria per procedere a nuove elezioni.

**Art. 21** - Il C.D. è l'organo esecutivo dell'Assemblea. A tale scopo esso:

- delibera sulle materie ad esso devolute e su quelle non riservate alla competenza dell'Assemblea o di altri organi sociali
- ha l'obbligo di redigere la relazione economico-finanziaria ed i bilanci consuntivo e preventivo
- ratifica l'ammissione di nuovi Soci
- decide sull'accettazione delle domande di riammissione dei Soci dimissionari
- propone le quote associative annuali o qualsiasi altra quota prevista per l'attività associativa
- provvede alla gestione dell'attività didattica ed agonistica
- convoca l'Assemblea
- nomina Commissioni Tecniche
- propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari
- propone lo Statuto ed il Regolamento organico all'Assemblea ed eventuali modifiche o aggiunte agli stessi.

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI

**Art. 22** - Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di controllo sulla buona condotta dei Soci e sottopone all'Assemblea Ordinaria le motivazioni per l'esclusione dei Soci

- è composto da 3 (tre) membri, eletti fra i Soci, dall'Assemblea Ordinaria
- la votazione per la sua elezione deve avvenire per scrutinio segreto e si votano 2 (due) nominativi su 3 (tre)
- la carica è incompatibile con la carica di membro del C.D. e dura un esercizio, con possibilità di rielezione
- deve provvedere, nel proprio ambito, alla nomina di un suo Professore
- tutte le decisioni devono essere prese all'unanimità
- decide sulle controversie fra i Soci e fra questi ed il C.D.; ad esso potranno ricorrere tutti i Soci con richiesta sottoscritta e motivata
- potrà infliggere ammonizioni e proporre ulteriori provvedimenti
- il giudizio del Collegio dei Probiviri sarà emesso *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

## ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO

**Art. 23** - Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

- Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti e presentati all'Assemblea Ordinaria per la discussione ed approvazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

**Art. 24** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili
- lasciti e donazioni
- fondi di riserva.

**Art. 25** - Le entrate di cui l'Associazione dispone per il conseguimento dei suoi fini sono costituite da:

- quote annuali dei Soci
- contributi di persone ed enti
- proventi derivanti da manifestazioni e corsi di vela
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale purché in regola con la normativa vigente e che non abbia comunque carattere di provento commerciale.

**Art. 26** - Il C.D. uscente deve presentare all'Assemblea Ordinaria la relazione economico-finanziaria ed il bilancio consuntivo e quello preventivo, unitamente al programma delle attività svolte nel corso dell'anno sociale e a quelle previste per il successivo.

## SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 27** - La delibera sullo scioglimento dell'Associazione può essere presa solo dall'Assemblea Straordinaria la quale deve in tal caso provvedere alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo i principi normativi per la liquidazione stessa, nonché per la devoluzione del patrimonio che, a norma di legge, dovrà essere obbligatoriamente destinato a fini sportivi.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma Straordinaria secondo l'Art. 13 del presente Statuto e con le stesse modalità sono nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Enti che perseguono attività sportive individuati dall'Assemblea dei Soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 c. 190 della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Qualora i provvedimenti dell'Assemblea non dovessero risultare sufficienti allo scopo, si farà ricorso ai principi generali dettati dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

### **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**Art. 28** - Il presente Statuto viene integrato dal Regolamento Organico

- lo Statuto può essere modificato su delibera dell'Assemblea Straordinaria e su proposta del C.D. o di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci
- il Regolamento Organico può essere modificato su delibera dell'Assemblea Ordinaria e su proposta del C.D. o di almeno 2/5 (due quinti) dei Soci
- per quant'altro non contemplato e specificato nel presente Statuto, valgono le consuetudini delle associazioni e le norme di legge in materia.

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno demandate all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà con la massima libertà di forma entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di intervento.





# REGOLAMENTO ORGANICO

## NORME DI AMMISSIONE

**Art. 1** - Per essere ammessi all'Associazione occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo e contemporaneamente versare la quota associativa annuale nonché la quota d'ingresso, quest'ultima da intendersi *una tantum*, i cui importi vengono determinati dall'Assemblea Ordinaria. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## QUOTE SOCIALI

**Art. 2** - Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo di ogni anno. Sino a quando non avrà provveduto al pagamento della quota associativa, il Socio non potrà in alcun modo servirsi delle strutture e dei beni del Circolo. Tale impedimento cessa non appena il Socio provvede a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Associazione.

Alla data del 31 dicembre, il Socio che non ha ottemperato al versamento della quota sociale per l'anno trascorso, perde la qualifica di "Socio".

- i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

## ASSEMBLEE

**Art. 3** - Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea devono essere nominati dall'Assemblea e devono essere scelti tra i Soci presenti aventi diritto di voto purché non facenti parte del C.D.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 4** - Le votazioni per l'elezione del C.D. devono essere differenziate: una votazione per il

- Presidente, una votazione per il Segretario Tesoriere, una votazione per i 5 (cinque) Consiglieri
- per l'elezione del Presidente e del Segretario Tesoriere si vota rispettivamente un solo nominativo mentre per l'elezione dei 5 (cinque) Consiglieri si votano 4 (quattro) nominativi
- possono far parte del C.D. tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota associativa annuale
- il C.D. può riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno comunque almeno ogni 4 (quattro) mesi
- la sua convocazione può essere richiesta dal Presidente o da almeno 3 (tre) membri del C.D. stesso o, su richiesta scritta e motivata, da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci
- le decisioni del C.D. sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei membri del Consiglio stesso e con la presenza di almeno 5 (cinque) Consiglieri su 7 (sette)
- il C.D. è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza dei primi due, dal Segretario Tesoriere.



**Art. 5** - Dopo l'elezione del nuovo C.D., nel corso della prima riunione del Consiglio, il Segretario Tesoriere, se vorrà avvalersi della collaborazione di un Socio, dovrà formalizzarne la nomina con la presentazione del suo collaboratore al C.D. per l'approvazione. I Consiglieri dovranno approvare tale nomina mediante votazione per alzata di mano. Il Candidato prescelto sarà considerato accettato con l'approvazione di 4 (quattro) voti su 6 (sei) Consiglieri; il Segretario Tesoriere dovrà astenersi dalla votazione. Nell'eventualità che il Candidato non riscuota la maggioranza necessaria alla sua nomina, il Segretario Tesoriere potrà presentare, se lo riterrà opportuno, una seconda candidatura e così via sino a quando il nominativo prescelto raggiunga l'approvazione del C.D. come anzidetto.

Nella prima riunione del Consiglio, il Candidato, presentato come Collaboratore Tesoriere, è buona norma sia presente.

Le sue mansioni saranno strettamente amministrative, contabili e fiscali; potranno estendersi alla parte economica, intesa come movimentazione bancaria e movimentazione ed uso della cassa, solo su specifica autorizzazione del Segretario Tesoriere. E' assolutamente necessario che, all'avvenuta approvazione del Collaboratore Tesoriere, il Segretario Tesoriere specifichi al C.D. se il Collaboratore Tesoriere nominato avrà o non avrà anche il suddetto potere economico, puntualizzando l'eventualità di autorizzazione ad apporre firma bancaria. Il Collaboratore Tesoriere potrà, in via del tutto eccezionale, collaborare con il Segretario Tesoriere anche nell'espletamento di altre attività, comunque sempre inerenti alla carica di Segretario/Tesoriere.

Il Collaboratore Tesoriere così nominato risponderà del suo operato direttamente al Segretario Tesoriere, ma anche direttamente nei confronti di tutti gli altri Consiglieri. Nei confronti dei singoli Soci o dell'Assemblea, il responsabile sarà sempre e solamente il Consigliere eletto Segretario/Tesoriere.

Il Collaboratore Tesoriere potrà intervenire alle riunioni del C.D., potrà esprimere pareri, dare chiarimenti e/o consigli, illustrare situazioni, sempre però inerenti alla sua carica. Non potrà mai votare su qualsiasi argomento, anche di sua pertinenza, non avendo comunque la carica di Consigliere.

La qualifica di Collaboratore Tesoriere avrà la durata del C.D., quindi terminerà con la conclusione dell'anno sociale nel quale viene nominato. Potrà essere rieletto anche per più anni sociali.

Nell'eventualità di dimissioni anticipate del Segretario Tesoriere, queste non comportano l'automatica cessazione della nomina del Collaboratore Tesoriere. Sarà però necessario che il Socio che subentrerà al dimissionario, confermi formalmente al Presidente in carica il nominativo del Collaboratore Tesoriere pre-esistente, oppure che non lo confermi; in quest'ultimo caso, il Collaboratore Tesoriere dovrà essere considerato decaduto dalla sua qualifica e ne verrà data comunicazione scritta all'interessato; in questa ipotesi, il Collaboratore Tesoriere dovrà, entro 10 giorni dalla data in cui gli verrà comunicata l'avvenuta sua decadenza, consegnare al nuovo Segretario Tesoriere tutto il materiale contabile in suo possesso e dovrà astenersi da qualsiasi operazione bancaria o di cassa, pena la sua eventuale responsabilità civile e penale nei confronti dell'Associazione.

La qualifica di Collaboratore Tesoriere potrà essere interrotta per dimissioni motivate e scritte dello stesso o su richiesta del Segretario Tesoriere, in qualsiasi momento dell'anno sociale, mediante comunicazione scritta direttamente all'interessato e con comunicazione immediata, almeno verbalmente, a tutti i Membri del C.D.

Il Segretario Tesoriere potrà provvedere ad una nuova nomina, sempre comunque rispettando le modalità sopra descritte.

## COMMISSIONI

**Art. 6** - Possono essere istituite Commissioni, anche temporanee, secondo le necessità dell'Associazione. Tali Commissioni sono formate da un Presidente e dai componenti ritenuti necessari dal Presidente stesso.

- il Presidente deve necessariamente essere un membro del C.D., con esclusione del Presidente dell'Associazione e del Segretario Tesoriere.

**Art. 7** - le Commissioni possono curare le seguenti attività:

- corsi di vela per allievi o di perfezionamento e regata, con la relativa propaganda
- attività agonistica dilettantistica con partecipazione a regate od organizzazione delle stesse
- esame di idoneità a condurre imbarcazioni sia di proprietà che in uso all'Associazione
- propaganda, pubblicità, rapporti con le altre associazioni e circoli velici
- tutte quelle altre attività non previste attualmente e che si renderanno necessarie allo sviluppo dell'Associazione.

**Art. 8** - Il Consiglio Direttivo sceglie il Presidente di Commissione, il quale a sua volta sceglie fra tutti i Soci i membri della Commissione

- ogni Commissione gode di autonomia di azione nell'ambito delle mansioni affidatele, ferma la responsabilità diretta del Presidente di Commissione nei confronti del C.D.